Prot. N. 7555
del 15-04-2020

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

(Città Metropolitana di Catania)

Collegio dei Revisori

Ispica, 14.04.2020

Al:

Responsabile del Servizio 2°;

Segretario Comunale;

Pres.del Consiglio Comunale

Sig. Sindaco;

Nucleo di Valutazione,

del Comune di Fiumefreddo

di Sicilia

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale nr.39 del 10.04.2020, avente ad oggetto "*emergenza coronavirus. Variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021, per l'esercizio 2020 – D.D.G. 304 del 05.04.2020*".

Il Collegio dei Revisori, in riunione telefonica,

ricevuta a mezzo p.e.c. in data 10 aprile 2020, ore 14:08:39, la proposta di deliberazione di G.M. in oggetto, allegata ad una nota del priva di data e numero di protocollo,

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Visto l'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 22.12.2019;

Tenuto conto che

- alla data della presente il Comune di Fiumefreddo di Sicilia non ha ancora adottato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- l'Ente, pertanto, sta operando in "esercizio provvisorio" ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, c. 1, del TUEL è differito al 31 maggio 2020;

Preso atto

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale *"Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea"*;
- l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."* Pubblicata nella GU Serie Generale n. 85 del 30-03-2020", il cui art. 1 così dispone:
  "1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. "
- altresì, l'art. 2 della citata Ordinanza recante *"Riparto risorse per solidarietà alimentare"*, nel quale vengono definiti i criteri di riparto del suddetto importo in favore dei Comuni;
- che nell'Allegato 1 alla citata Ordinanza la somma destinata al Comune di Fiumefreddo di Sicilia ammonta ad € 56.628,00;

Visto

l'art. 1, c. 3, dell'Ordinanza *de quo* il quale così dispone:

"3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con Delibera di Giunta";

Visto altresì

l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- "***le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine***" (c. 4);
- *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"* (c. 5);

Visti i prospetti di variazione allegati alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale di cui trattasi;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 2° Servizio in data 10.04.2020;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

Ritenuto

- Attendibili, sotto il profilo contabile e coerenti le variazioni al bilancio di previsione così come rappresentate negli allegati alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale in oggetto;
- congrue le stesse previsioni sulla scorta delle manifestate esigenze e del grado di realizzazione per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, stante il disposto letterale del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile.

Preso atto

- che risulta rispettato il pareggio di bilancio come da prospetto allegato alla proposta di delibera;

esprime ***parere favorevole*** alla richiamata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000.

Rammenta

nella predisposizione del redigendo schema del bilancio di previsione 2020-2022, di considerare le risorse assegnate all'Ente per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così come stabilito nella presente variazione, stante il disposto letterale del comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza 658 del 29 marzo 2020

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - che autorizza le variazioni al bilancio provvisorio con la deliberazione di Giunta Comunale;"

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Emanuele Lasagna Liuzzo

(Firma digitale)

Maria Apostolato

(Firma digitale)

Santo Alfio Rapisarda

(Firma digitale)